

CORREZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Artt. 95 ss. D.P.R. 03.11.2000 n. 396** (*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127*)

Art.98:Correzioni

1. L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati.

2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero nel matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio nato fuori del matrimonio ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.

3. Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.

CHI PUO' RICHIEDERLO

- *chiunque ne abbia interesse (persona fisica-pubblico ministero)*

COME SI RICHIEDE

- *istanza presentata al Tribunale nel cui circondario è ubicato l'Ufficio di stato civile presso il quale è registrato l'atto o deve essere eseguita la correzione, corredata dei seguenti documenti:*

- a) copia integrale dell'atto di cui si richiede la correzione
- b) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente in caso si tratti di persona fisica
- c) nota di iscrizione a ruolo su codice a barre (scaricabile dal sito istituzionale http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_27.wpe)

COSTI

- 1) marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica
- 2) contributo unificato di € 98,00 per spese di iscrizione del procedimento

MODULISTICA

- modulo n. 2